

FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 104/16/9, depositata il 16 novembre 2009, con la quale essa accoglieva l’appello dei coniugi C.F. e S.Z. contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione dei medesimi, relativa all’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro ed accessori, inerenti all’acquisto di una casa di abitazione, emesso al fine di recupero di quelle maggiori, veniva ritenuta fondata. In particolare, il giudice di secondo grado osservava che il mancato trasferimento della residenza anagrafica nel diverso Comune in cui l’immobile si trova, era stato dovuto a mera dimenticanza, ma la documentazione acquisita comprovava che in realtà gli acquirenti vi abitavano di fatto sin dal mese di maggio 2003, sicché tale dato era sufficiente per fruire dell’agevolazione della prima casa. I contribuenti resistono con controricorso.

DIRITTO

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la Ctr non considerava che il dato anagrafico è indispensabile per la fruizione del beneficio in argomento, non potendo avere rilievo alcuno la negligenza, peraltro addotta, potendo giustificare l’omissione soltanto la forza maggiore, ovvero il lavoro prestato all’estero o nello stesso Comune in cui l’unità immobiliare sia ubicata.

Il motivo è fondato, atteso che, come è noto, in tema di imposta di registro ai sensi del comma II bis della nota all’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (comma, applicabile *ratione temporis*, introdotto dall’art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in legge 19 luglio 1993, n. 143) – che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nell’art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in legge 5 aprile 1985, n. 118 – la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel Comune ove l’acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, come nella specie, o all’eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell’acquisto, ovvero entro il termine prescritto. Semmai avrebbe potuto darsi considerazione al dedotto dato fattuale soltanto ove i contribuenti stessi avessero dimostrato di essersi attivati tempestivamente, e che l’eventuale ritardo fosse stato dovuto unicamente all’ente territoriale, ipotesi non ricorrente nel caso in esame (Cfr. anche Cass. ordinanza n. 1539 del 02/02/2012, sentenza n. 4628 del 22/02/2008). Né è possibile alcuna interpretazione di tale normativa che ne amplii la sfera operativa, atteso che, com’è noto, le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica (V. pure Cass. sentenza n. 10807 del 28/06/2012).

Su tale punto dunque la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del ricorso in opposizione dei contribuenti avverso l’atto impositivo.

4. Quanto alle spese dell’intero processo, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della questione trattata e delle alterne vicende di esso nei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo, e compensa le spese dell'intero giudizio.